

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente le opposizioni contro le espropriazioni di diritti d'acqua
promosse dalla Società Elettrica Sopracenerina S.A. in Locarno
nell'ambito della costruzione dell'impianto idroelettrico
di Giumaglio e del Salto

(del 28 febbraio 1967)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Ci preghiamo trasmettervi gli atti relativi alle opposizioni di alcuni detentori di diritti d'acqua iscritti a catasto delle acque pubbliche o ritenentesi al beneficio di un diritto acquisito, contro le espropriazioni promosse dalla Società Elettrica Sopracenerina S.A. in Locarno, nell'ambito della costruzione dell'impianto idroelettrico di Giumaglio.

La fattispecie è la seguente :

1. Con decreto legislativo 9 ottobre 1961 codesto Gran Consiglio ha accordato alla Società Elettrica Sopracenerina S.A. in Locarno la concessione di utilizzare le acque delle valli di Giumaglio e del Salto, affluenti di sinistra del fiume Maggia. L'art. 14 di tale decreto stabilisce che « alla concessionaria è accordato, conformemente alla legislazione federale, il diritto di espropriazione per la costruzione delle opere e installazioni eseguite in virtù della presente concessione, per la trasformazione ed il trasporto dell'energia prodotta e per l'acquisto di eventuali diritti d'acqua preesistenti ».
2. Statuendo su istanza 26 aprile 1966 della società concessionaria il Presidente della Commissione federale di stima del VII Circondario, con decreto 4 maggio 1966, ha dichiarata aperta a datare dal 6 maggio 1966 nei Comuni di Giumaglio e di Maggia la procedura di espropriazione dei diritti d'acqua necessari per la costruzione dell'impianto idroelettrico di Giumaglio - Salto.
3. Alcune persone fisiche e giuridiche hanno notificato per il tramite delle cancellerie municipali dei Comuni interessati le loro opposizioni alle espropriazioni, rispettivamente le loro richieste di indennizzo.

Si tratta in particolare :

- del Comune di Maggia (avv. E. Molinari) la cui opposizione era unicamente cautelativa essendo condizionata alla regolazione in modo definitivo (mediante convenzione da sottoscrivere dalla S.E.S.) delle questioni riguardanti la garanzia da fornire al Comune circa il soddisfacimento del suo fabbisogno d'acqua ;
- dei signori :
 - Estella ed Edina Lanzi, Maggia
 - Eredi fu Pietro e Florida Garzoli (Guido Catenazzi, Locarno)
- Giuseppe Garzoli (Guido Catenazzi, Locarno)
 - Mario Garzoli, Maggia
 - Valente Garzoli, Maggia
 - Charles Helbling, Zurigo (avv. Giacomo Mariotti, Locarno)
 - Hermann Hücker, Maggia (avv. Giacomo Mariotti, Locarno)

Maria Schetty ved. fu Paolo, Maggia (avv. Giacomo Mariotti, Locarno)
Sesto Pozzi, Muralto (avv. G.A. Antonini)
Eredi fu Samuele Adami, Giumaglio (Mario Adami)
Eredi fu Giuseppe Adami, Giumaglio

in quanto titolari e comproprietari di diritti d'acqua, o ritenentesi al beneficio di un diritto acquisito.

4. Concernono esclusivamente richieste di indennità le notifiche inoltrate da :

Comune di Maggia (valle del Salto)

Estella ed Edina Lanzi, Maggia,

attuali comproprietari del diritto contrassegnato dal n. 7 del catasto delle acque pubbliche

Eredi fu Pietro e Florida Garzoli,
Giuseppe Garzoli, Maggia

comproprietari del diritto contrassegnato dal n. 7 del catasto delle acque pubbliche

Comune di Giumaglio (valle di Giumaglio)

Sesto Pozzi fu Emilio, Muralto,

proprietario del diritto d'acqua contrassegnato dal n. 3 del catasto delle acque pubbliche

Eredi fu Samuele Adami, Giumaglio,

comproprietario del diritto d'acqua iscritto al n. 1 del catasto delle acque pubbliche

Per contro sono state intese quali opposizioni avuto riguardo alle argomentazioni in esse addotte quelle emananti da :

Comune di Maggia (valle del Salto)

Municipalità di Maggia

Valente Garzoli, Maggia,

proprietario del diritto d'acqua contrassegnato dal n. 1 del catasto delle acque pubbliche

Mario Garzoli di Valente, Maggia,

Charles Helbling, Zurigo,

proprietario del diritto d'acqua contrassegnato dal n. 6 del catasto delle acque pubbliche

Hermann Hücker, Maggia,

proprietario del diritto d'acqua contrassegnato dal n. 2 del catasto delle acque pubbliche

Maria Schetty ved. fu Paolo, Maggia,

proprietario del diritto d'acqua contrassegnato dal n. 5 del catasto delle acque pubbliche

Comune di Giumaglio

Eredi fu Giuseppe Adami, Giumaglio,

comproprietario del diritto d'acqua contrassegnato dal n. 1 del catasto delle acque pubbliche.

All'udienza di conciliazione, svoltasi il 28/29 luglio 1966 a Giumaglio rispettivamente a Maggia, provvedevano al ritiro formale delle opposizioni tanto la Municipalità di Maggia che aveva agito, come già noto, in termini cautelativi, quanto gli Eredi fu Giuseppe Adami in Giumaglio.

I signori Helbling, Hückler e Schetty mantenevano le opposizioni interposte, riservato un eventuale accordo pratico diretto, mentre i signori Garzoli Valente e Mario confermavano esplicitamente di volersi opporre all'espropriazione.

Successivamente, e meglio in data 8 novembre 1966, il Presidente della Commissione federale di stima comunicava che tra i signori summenzionati Helbling, Hückler e Schetty, tutti rappresentati dall'avv. Giacomo Mariotti in Locarno, e la società concessionaria era stato raggiunto un accordo nel senso che l'ente espropriante metteva a disposizione un certo quantitativo d'acqua in applicazione dell'articolo 10 della legge d'espropriazione.

La loro opposizione di principio all'espropriazione dovendo pertanto considerarsi ritirata, rimangono solo i ricorsi inoltrati dai signori Garzoli Valente e Mario.

A' sensi dell'articolo 46 cpv. 2 della legge federale sull'utilizzazione delle forze idrauliche del 22 dicembre 1916 (LUF) le contestazioni circa l'obbligo di cessione di diritti di utilizzazione opposti ai diritti del concessionario, sono decise dall'Autorità concedente. In applicazione dell'articolo 55 della legge federale di espropriazione del 20 giugno 1930 (LE) gli atti relativi all'avviata procedura di esproprio sono quindi inoltrati al Gran Consiglio per il tramite del Consiglio di Stato.

Attraverso queste due disposizioni (art. 46 LUF ed art. 55 LE) l'Autorità concedente viene quindi sostituita al Consiglio federale nelle competenze spettanti a quest'ultimo giusta la legge di espropriazione. Con quest'unica diversità l'espropriazione in favore di impianti idraulici, e segnatamente la procedura d'opposizione, è retta dai medesimi principi che vigono in linea generale per ogni espropriazione.

In particolare con le « contestazioni » giusta gli art. 55 cpv. 2 LE e 46 cpv. 2 LUF non possono venir intese le generiche opposizioni contro la concessione del diritto di utilizzazione di forze idrauliche, o contro la realizzazione degli impianti necessari all'utilizzazione stessa, bensì soltanto le opposizioni in diretto rapporto con il diritto di espropriazione accordato al concessionario.

Ciò premesso, esaminiamo le singole contestazioni ancora pendenti.

Valente Garzoli (notifica 1. giugno 1966)

L'espropriato ha in via principale presentato opposizione all'espropriazione del diritto d'acqua, di cui è titolare, quest'ultimo risultando iscritto al numero d'ordine 1. del catasto delle acque pubbliche del Comune di Maggia sotto la menzione di mulino, provvisto di una ruota orizzontale, in esercizio e con l'indicazione dei rispettivi dati di acqua misurata, di caduta e di forza utilizzata.

Egli chiede poi in via subordinata la messa a disposizione, da parte dell'ente espropriante, di un quantitativo d'acqua corrispondente ai bisogni della sua azienda agricola (irrigazione dei fondi), all'esercizio del mulino e del progettato stabilimento piscicolo. In linea ancor più subordinata il riconoscimento delle indennità esposte nella notifica.

L'espropriato ha successivamente confermato queste sue prese di posizione, insistendo, in particolare durante l'udienza di conciliazione, sull'opposizione. Il signor Valente Garzoli afferma di avere una delle poche aziende agricole vitali della valle Maggia con una superficie totale di circa 30 ettari di terreno in piano (di cui 6 di sua proprietà) e 50 ettari in montagna, e con un effettivo di oltre 60 capi di bestiame (bovine lattifere, vitelle, manze e maiali).

In forza dell'articolo 10 LE il diritto di risarcimento in natura è riconosciuto soltanto per l'acqua indispensabile ad un fondo; lo stesso criterio deve valere per una richiesta di modifica dei piani, non potendosi pretendere che ad un'azienda idroelettrica venga imposto l'onere di un cambiamento dei suoi piani, con le conseguenti spese di progettazione e la probabile diminuzione di rendimento del costruendo impianto, se non a tutela di acqua assolutamente necessaria al titolare del diritto espropriato.

Nel caso in esame il diritto d'acqua è iscritto a catasto in funzione dell'esercizio di un mulino. Il mulino è costituito da un fabbricato di 15 mq. ; da anni non è più in esercizio, tanto che non vi defluisce nemmeno più acqua. Si deve pertanto arguire che l'attività molitoria è da tempo abbandonata.

Nella sua notifica del 1. giugno 1966 (pag. 3) il titolare accenna ad un mulino agricolo che verrebbe soppresso con l'espropriazione del diritto d'acqua. Non sembra però seriamente sostenibile che l'eliminazione di detto mulino sia tale da pregiudicare in modo irrimediabile l'azienda agricola dell'espropriato, il quale potrà sempre far capo ad uno dei molti mulini esistenti.

Quanto allo sfruttamento dell'acqua a scopo irriguo e per l'esercizio di uno stabilimento di piscicoltura trattasi soltanto di attività progettate dall'espropriato e non già svolte effettivamente in passato. Si osserva in particolare che il progetto per lo stabilimento di piscicoltura, risale al luglio 1959 ed è stato aggiornato nell'agosto 1965.

Non è d'altronde il caso di fare assegnamento sul deflusso minimo che, secondo la convenzione stipulata fra il Cantone e la Società Elettrica Sopracenerina, quest'ultima ha l'obbligo di assicurare durante la stagione estiva e nelle ore diurne nell'alveo dei torrenti di Giumaglio e del Salto a valle delle rispettive cascate.

Il deflusso riservato risponde infatti ad esigenze paesaggistiche ed igieniche della località e non può essere attribuito, sia pure parzialmente, al soddisfacimento di altri bisogni.

Comunque i progettati usi, irrigatorio e piscicolo, non appaiono determinanti per l'esistenza e il funzionamento dell'azienda agricola dell'espropriato, cosicchè non si può parlare di un diritto d'acqua indispensabile.

Per il resto valgono le considerazioni che si esporranno sul caso Mario Garzoli.

Mario Garzoli (notifica 1. giugno 1966)

L'espropriato chiede in via principale la salvaguardia dell'attuale deflusso nella sua particella n. 2435, ritenendosi a beneficio di un diritto acquisito ; in via subordinata chiede un compenso in natura dell'acqua che gli viene sottratta, attraverso la posa di una tubazione.

La domanda principale potrebbe tutt'al più entrare in considerazione come una richiesta di modifica dei piani ; infatti secondo il comm. Hess (« Das Enteignungsrecht des Bundes » n. 3 segg. all'art. 35 LE) una opposizione assoluta ad un'espropriazione può essere formulata allorchè mancano i requisiti per il conferimento del diritto di espropriazione. Ora non è chi non veda come un'opposizione così motivata doveva semmai esser fatta valere contro il decreto legislativo di concessione.

Neppure può essere seriamente contestato che per la realizzazione dell'opera secondo i piani dell'ente espropriante sia necessaria una espropriazione nella misura dallo stesso richiesta. Nè sono realizzati nella fattispecie gli altri casi ipotizzati sotto lett. b/f del commentario Hess.

La domanda subordinata è invece una richiesta giusta l'art. 10 LE, la quale pure rientra nel novero delle opposizioni in senso lato proponibili giusta l'art. 35 LE.

Anche qui occorre rilevare che non è possibile distinguere rigorosamente fra una domanda di modifica dei piani ed una domanda derivante dall'art. 10 LE, anche quest'ultima presupponendo un certo cambiamento dei piani per la realizzazione d'impianti supplementari volti ad offrire l'equivalente di acqua bastevole.

Di modifica di piani in senso stretto possiamo parlare soltanto se l'impianto stesso dell'ente espropriato deve essere modificato nella sua struttura in modo da non ledere o ledere in misura inferiore i diritti dei terzi. La distinzione è del resto più formale che sostanziale.

Nel caso concreto non occorre approfondire il problema ulteriormente. Infatti ogni opposizione di qualsivoglia natura presuppone l'esistenza di un *diritto d'acqua*.

Ora la Camera civile del Tribunale d'appello per costante giurisprudenza afferma che :

« Nel nostro Cantone il catasto dei diritti d'acqua allestito negli anni 1894 - 1896 con le sue successive iscrizioni costituisce un registro le cui iscrizioni hanno forza costitutiva, così che i diritti d'acqua sulle acque pubbliche esistono soltanto in virtù della loro iscrizione nel catasto delle acque pubbliche e la loro estensione è limitata dalla iscrizione stessa » (cfr. sentenza non pubblicata 25 maggio 1961 in re Pedrini - Moccetti / Stato del Cantone Ticino).

Si veda anche la precedente sentenza (cfr. RGP 1917, pag. 455) secondo cui :

« ... il catasto delle acque ha un valore probatorio e non è solo un elenco qualsiasi di diritti ma una condizione di esistenza dei diritti stessi, senza di che questi non sono protetti dallo Stato che ha appunto stabilito la procedura di accertamento mediante processi giudiziali dichiaranti estinti i diritti non notificati ».

Questa giurisprudenza, ancorchè sia stata oggetto di critiche della dottrina, la quale ha rilevato sia lo scopo prevalentemente fiscale sia i vizi formali del catasto delle acque, è stata condivisa anche dalla Commissione federale di stima per ragioni di sicurezza giuridica. Si fa riferimento in particolare alla decisione 14 dicembre 1963 in re Scapoza / Officine Idroelettriche di Blenio S.A.

Appare pertanto opportuno che anche il Consiglio di Stato ed il Gran Consiglio non si scostino da una massima giurisprudenziale sancita in modo perentorio dal supremo Tribunale del nostro Cantone, massima che finora non è stata censurata dal Tribunale federale.

Non risulta che il signor Mario Garzoli possa vantare un'iscrizione a suo favore nel catasto delle acque. La sua opposizione dev'essere respinta già per questo motivo.

Per questi motivi vi invitiamo a respingere i ricorsi dei signori Valente e Mario Garzoli. Toccherà alla Commissione di stima definire l'entità del diritto di Valente Garzoli ai fini del suo risarcimento pecuniario secondo i principi espropriativi generali.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
A. Righetti

p. o. Il Cancelliere :
Crivelli

